



Astano, 20 dicembre 2024

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2025

La Gerenza di Astano,

- richiamato l'articolo 192 della Legge Organica Comunale (LOC)
- richiamato l'art. 322 della Legge Tributaria (LT)
- ritenuto qualsiasi altro disposto di legge in senso applicabile
- con risoluzione n° 375/2024 del 18.12.2024

STABILISCE:

1. L'imposta comunale per l'anno 2025 è riscossa tramite il centro cantonale d'informatica.
2. La riscossione dell'imposta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura non eccedente il 90% dell'imposta dovuta, in base all'ultima tassazione passata in giudicato o alla presunta imposta dovuta. La quarta rate è il conguaglio.
3. Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.
4. I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta sono fissati come segue:
(riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT)

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| a) <u>richiesta d'acconto</u> | <u>termine di pagamento</u> |
| totale dell'acconto | 30 aprile 2025 |

oppure:

<u>richiesta d'acconto</u>	<u>termine di pagamento</u>
1.a rata: esigibile dal 1.4.2025	30 aprile 2025
2.a rata: esigibile dal 1.6.2025	30 giugno 2025
3.a rata: esigibile dal 1.8.2025	31 agosto 2025

- b) **rata a conguaglio**
a partire dal 2026, alla data d'intimazione del conteggio

5. L'interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire e l'interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza è conteggiato sulla base del tasso fissato dagli art. 2 e 3 del DE concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2025, pubblicato sul BU n° 36 dell'8 novembre 2024.
6. Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta (compresi interessi) al contribuente possono essere messe a carico del contribuente.
Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.



COMUNE DI ASTANO


ara Gésa 1, 6999 Astano

7. Se l'ammontare delle imposte (rate di acconto e conguaglio) non è pagato entro i termini fissati nella presente ordinanza è prelevato un interesse annuo del 3,5 %, anche in caso di reclamo o ricorso.
Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.
8. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (riservato l'art. 16 LPAm).
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
9. Pubblicata all'albo comunale il: **20 dicembre 2024**

Per la Gerenza



Tiziana Cappelli
gerente



Pietro Dolci
segretario